

Spiegazioni

1. Nell'esecuzione in via di pignoramento, la domanda di realizzazione deve pervenire all'ufficio che era competente per il pignoramento, nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale a quello che era competente per il rilascio del precetto esecutivo quand'anche i beni da realizzare si trovino in un altro circondario o se nel frattempo il debitore si sia trasferito in un altro circondario e nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare a quello che era competente per il rilascio del precetto esecutivo.
2. Le ferie esecutive e le sospensioni dell'esecuzione non interrompono il termine per inoltrare la domanda di realizzazione. L'esecuzione è caduca qualora la domanda di realizzazione non sia interposta in tempo utile o sia ritirata e non rinnovata entro questo termine.
3. Anticipazione delle spese: l'ufficio può chiedere al creditore l'anticipazione di tutte le spese che la domanda di realizzazione comporta. Se l'anticipazione non è prestata entro il termine fissato dall'ufficio, la domanda di realizzazione diventa caduca.
4. I creditori che procedono in base a un pignoramento provvisorio uniranno alla domanda di realizzazione una dichiarazione con cui l'autorità competente certifichi che un'azione di disconoscimento non è stata promossa o è stata ritirata o respinta con giudizio cresciuto in giudicato.
5. Il ritiro di una domanda di realizzazione non può essere sottoposto a condizione. In particolare non è ammissibile il ritiro della domanda per tempo determinato, nel senso che, spirato questo termine, si debba darle seguito d'ufficio. Ogni proroga concessa dal creditore dopo l'introduzione della domanda di realizzazione interrompe lo svolgimento legale dell'esecuzione e vale come dichiarazione di ritiro dell'ultima domanda inoltrata.